

STATUTO
"DIESSE FIRENZE-TOSCANA
(Centro per la formazione e l'aggiornamento) APS ETS"

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI E DURATA

Articolo 1

È costituita nel rispetto del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche l'Associazione di Promozione Sociale denominata "DIESSE FIRENZE-TOSCANA (Centro per la formazione e l'aggiornamento) APS ETS", di seguito Associazione, con sede in Firenze, nella via del Saletto 10.

L'Associazione costituisce il livello regionale della associazione nazionale "CENTRO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO - DIESSE" con sede in Milano.

Articolo 2

L'Associazione è apolitica e svolge attività di promozione e utilità sociale, promuovendo, sostenendo e attuando la dignità e la professionalità dell'insegnamento nella scuola di ogni ordine e grado e collaborando all'evoluzione del sistema scolastico nella società italiana, con particolare riferimento al pluralismo educativo ed al ruolo dei docenti e del personale direttivo, all'incremento del livello culturale e all'inclusione di ogni studente. L'Associazione non ha fine di lucro ed esercita la propria attività nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, non disponendo, in nessuna maniera, limitazione e/o discriminazione verso gli stessi.

Articolo 3

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati e di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,

beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione, in particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale assumerà tutte le iniziative ritenute idonee a favore dei soci e di terzi. A tal fine in via esemplificativa potrà:

- promuovere momenti di incontro e di approfondimento in campo educativo, formativo, scolastico e culturale;
- promuovere ed attuare studi, ricerche, convegni e corsi di aggiornamento culturale e professionale, nell'ottica dell'educazione permanente;
- predisporre centri di documentazione e biblioteche a servizio dei soci e dei cittadini;
- istituire e gestire corsi di studio, nonché corsi scolastici, pre-scolastici, corsi sperimentali e di formazione professionale per docenti e studenti;
- fornire consulenze inerenti la funzione dei dirigenti scolastici;
- promuovere e organizzare l'aggiornamento dei docenti e dei dirigenti scolastici anche con la redazione e l'edizione di libri dispense e pubblicazioni periodiche;
- pubblicare notiziari (anche tramite lo strumento informatico e la comunicazione on line), indagini, ricerche, studi e bibliografie;
- fornire servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali, anche nei confronti delle scuole e degli enti che ne facciano richiesta;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati (a titolo esemplificativo con alberghi, ristoranti, centri di accoglienza e di ospitalità, ostelli, casa dello studente...) per l'esecuzione delle iniziative descritte;
- erogare borse di studio per ricerche e studi di particolare interesse scientifico e didattico.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4

L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento viene deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, several initials in the middle, and a signature at the bottom.

TITOLO II

ASSOCIATI

Articolo 5

Possono essere soci: docenti, educatori, personale direttivo delle scuole, operatori delle istituzioni scolastiche e formative, aspiranti alla professione di docente e di dirigente scolastico, scuole, studenti, studenti universitari e tutte le persone fisiche e giuridiche sensibili alle problematiche educative e della scuola che condividano le finalità della Associazione.

Tutte le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione ed accettano le regole adottate attraverso lo Statuto ed i regolamenti acquistano la qualità di Associato, con l'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo, della domanda scritta dal richiedente comprensiva delle proprie complete generalità e con il versamento della quota associativa annuale fissata dal medesimo Consiglio direttivo.

L'adesione all'Associazione determina, al contempo, l'adesione all'Associazione Nazionale "Centro per la formazione e l'aggiornamento - DIESSE" con sede a Milano.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione o affiliazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione o affiliazione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Articolo 6

A tutti gli associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi. La qualifica di socio dà diritto:

- 1) a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- 2) a essere eletti negli organi sociali, purché abbiano raggiunto la maggiore età al momento dell'elezione;
- 3) ad esercitare, anche mediante delega scritta, il proprio diritto di voto nell'Assemblea, sempre che abbiano raggiunto la maggiore età al momento del voto. Ciascun socio, durante la votazione, non può esprimere più di un voto.
- 4) ad esaminare i libri associativi con richiesta scritta al Presidente.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto, i regolamenti e le delibere regolarmente adottate dall'Associazione. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e i dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza l'espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

Articolo 7

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale anche delle prestazioni personali e gratuite dei volontari. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

I volontari sono iscritti in apposito registro.

L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione potrà, in caso di particolare necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti di legge.

Articolo 8

La perdita della qualità di Associato avviene per:

- 1) recesso. Il diritto di recesso avviene mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- 2) mancato versamento della quota associativa annuale o dell'affiliazione;
- 3) decesso;
- 4) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione in contraddittorio all'Associato, qualora venga constatato:
 - a) un comportamento gravemente contrastante con le finalità e i principi dell'associazione, l'inosservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assunte dall'Associazione;
 - b) l'inadempimento grave agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dei regolamenti e delle delibere assunte dall'Associazione;
 - c) il verificarsi di gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha trenta giorni di tempo, a partire dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, per far ricorso all'Assemblea.

Per i soggetti collettivi costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato lo scioglimento o intervenute modifiche statutarie incompatibili con il presente Statuto.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Articolo 9

L'Associazione dispone di un fondo comune, costituito dai beni mobili ed immobili indicati nell'atto costitutivo.

Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo.

Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 10

Per il perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- 1) quote annuali associative e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) proventi derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti ed istituzioni pubblici e privati anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari. Le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola e da altre attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del codice del terzo settore,
- 7) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- 9) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

In nessun caso gli eventuali proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate possono essere divisi, neanche in forma indiretta, tra gli Associati lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 11

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci sono approvati dall'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura di esercizio. Il termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, se vengono superati i limiti previsti dalla legge.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Articolo 12

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) l'Organo di Controllo;

Articolo 13

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli Associati, da almeno sei mesi, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale o dell'affiliazione.

L'Associato può delegare un altro Associato a rappresentarlo in Assemblea.

Ciascun Associato, al momento del voto, non può rappresentare, per delega, più di 3 Associati con diritto di voto.

Articolo 14

Spetta all'Assemblea eleggere i membri del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo. Inoltre:

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria:

- 1) per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- 2) per modificare l'atto Costitutivo e lo Statuto;
- 3) quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli Associati.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ degli associati. In caso di scioglimento o

modifiche statutarie dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 1/5 degli associati.

Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese, tranne che per le delibere concernenti le persone e la qualità delle persone.

L'Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso scritto o avviso affisso presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa.

I lavori dell'Assemblea sono riassunti nel verbale redatto da un consigliere o segretario nominato dall'Assemblea.

Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal consigliere e/o segretario, è trascritto su apposito registro e conservato nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un Consigliere l'Assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro Associato il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e potrà essere riconfermato.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Inoltre, il rappresentante legale ed amministratori non debbono aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo.

Ciascun Consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi dell'interessato.

Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al vicepresidente, che eserciterà i poteri spettanti, ai sensi del comma precedente, al Presidente.

I Consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

Non possono tutelare o promuovere gli interessi economici, politici o sindacali o di categoria degli Associati, amministratori, dipendenti o di altri soggetti facenti parte, a

qualunque titolo, dell'organizzazione dell'Ente o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino erogazioni liberali all'ente.

Analogo divieto si applica anche ai coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed il vicepresidente e il segretario.

Al Consiglio Direttivo spetta l'ordinaria e straordinaria amministrazione e si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.

Il Consiglio Direttivo determina la quota annuale associativa; respinge le domande di ammissione dei nuovi Associati qualora non sussistano i requisiti previsti; delibera la perdita della qualità di Associato, quando ne accerti la morosità o ne dichiari l'indegnità.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e consuntivo, nonché il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente alcune sue funzioni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 18

Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Presidente alla quale deve essere allegato l'ordine del giorno.

La convocazione deve avvenire, a mezzo di lettera semplice, fax, e-mail, almeno 8 giorni prima della seduta.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri.

Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti verbali trascritti, a cura del segretario, su appositi registri regolarmente numerati.

Salvo non diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo elegge, tra i Consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente, il vicepresidente ed il segretario che durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo, previa tempestiva sostituzione ai sensi del terzo comma del precedente art. 15, è convocato dal vicepresidente ai fini di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Articolo 20

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative delibere ed adottando, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino ad elezione del nuovo Presidente, il vicepresidente.

Articolo 21

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea dei Soci al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO V

SCIoglimento, CESSAZIONE O ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 22

Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati, con la maggioranza dei tre quarti degli Associati.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro Ente di Terzo Settore, indicato dalla Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Per tutto quanto non contemplato nel vigente Statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Giuseppe Barone

Walter Scusa Jolita

Maria Francesca Barone

Roberto Barone

Tommaso Fagi Fedi